**Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 785 del 02/08/2012
(Bozze non corrette redatte in corso di seduta)**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**[Presidenza del vice presidente NANIA](http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=1666" \o "Il link apre una nuova finestra)**

[**(3426)**](http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=38692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***(ore 15,14)**

[MOLINARI](http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22762) Signor Presidente, intervengo in realtà su un dettaglio del testo del decreto-legge in fase di conversione, cioè sul contenuto dei commi da 4 a 8 dell'articolo 37, circa i quali ho avuto modo di apprezzare l'ordine del giorno G37.200, a prima firma della collega Thaler Ausserhofer, che chiedo di poter sottoscrivere, così come ho già condiviso un analogo ordine del giorno proposto nell'*iter* della nostra Commissione.

Le Commissioni della Camera dei deputati hanno ritenuto di dover modificare l'*incipit* del comma 4 dell'articolo 37 sostituendo le parole «L'amministrazione competente» con le parole «Le Regioni e le Province autonome». Quella che dovrebbe essere una mera precisazione, come anche la scheda di lettura del Servizio studi del Senato a pagina 339 segnala, costituisce invece un'ulteriore sovrapposizione incostituzionale alle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Come ho già rilevato in sede di discussione generale sulla conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, la materia riguardante i i rapporti interni tra lo Stato repubblicano e le autonomie speciali può senz'altro diventare oggetto di nuove aggiornate valutazioni. Credo, anzi, che le diverse formazioni politiche dovrebbero porre tale questione in evidenza nei loro programmi in vista delle prossime elezioni legislative. Ciò che non è accettabile è che si assista a uno stillicidio normativo tendente a disattendere di volta in volta singole situazioni già da tempo puntualmente definite e costituzionalmente fondate.

Pertanto, qui non interviene un senatore per difendere i privilegi del territorio che lo ha eletto, ma un senatore che, avendo a cuore la correttezza degli atti legislativi e l'efficacia dell'azione di un Governo al quale ha più volte votato la fiducia, preferirebbe vedere evitati annunciatissimi ricorsi di parte alla Corte costituzionale dall'esito sicuramente negativo per lo Stato.

Quarant'anni fa le Aule parlamentari furono impegnate in importantissimi dibattiti che sfociarono nell'approvazione della legge costituzionale contenente il nuovo statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino Alto Adige-Südtirol avviando a soluzione la cosiddetta questione altoatesina.

Le due Province autonome di Trento e di Bolzano non sono quindi entità terze rispetto alla Repubblica italiana - come forse qualche burocrate centrale intenderebbe ribadire - ma ne sono parte integrante in una dimensione di specialità che giustamente promuovono e valorizzano. Tutto si può modificare negli assetti istituzionali della Repubblica, ma con intelligenza di motivazioni e larghezza di prospettive giustificate, e non continuando a proporre interpretazioni riduttive e con non poco palesi intenti demolitori di una diversità istituzionale che è ricchezza per tutto il Paese.

Nello specifico, la relazione che leggerò in parte, e che chiedo, signor Presidente, di depositare nella sua interezza agli atti, mi pare sufficientemente chiara al fine di comprendere il senso dell'ordine del giorno a cui accennavo all'inizio. È chiaro che, se non ci fosse il voto di fiducia, illustrerei qui un emendamento di ripristino della dizione originaria del comma 4 dell'articolo 37. Detto articolo modifica la disciplina nazionale relativa alle gare per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in particolare introducendo nuove disposizioni nel decreto legislativo n. 79 del 1999.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni normative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, contenente appunto norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione in materia di energia e per la Provincia autonoma di Trento nella legge provinciale n. 4 del 1998.

Questa disciplina costituisce il punto di arrivo di una complessa vicenda istituzionale normativa a livello comunitario, nazionale e provinciale, che si è aperta con l'approvazione del decreto legislativo n. 79 del 1999 e l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.

In relazione al particolare assetto delle competenze statutarie delle due Province, l'articolo 16 di tale decreto legislativo rinviava per il necessario coordinamento con gli ordinamenti statutari della Regione Valle d'Aosta e delle due Province autonome di Trento e Bolzano ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti che furono approvate con il decreto legislativo n. 463 del 1999. Esso fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza delle concessioni ENEL, anticipando quindi la data di scadenza definita a livello nazionale al 2029. La normativa di attuazione statutaria riconosceva al concessionario uscente, conformemente alla disciplina nazionale di cui al decreto legislativo ormai più volte citato n. 79, nonché alle aziende o società degli enti locali, un titolo di preferenza nella riassegnazione delle concessioni in scadenza.

Sul piano comunitario questa vicenda si concluse nel giugno 2006 con l'archiviazione della procedura di infrazione 2002/2282, che si riferiva proprio all'originario decreto legislativo, sulla base del riconoscimento alla Repubblica italiana di una proroga decennale *una tantum* delle scadenze delle concessioni idroelettriche indicate in quel decreto quale misura eccezionale di compensazione alla cancellazione della preferenza normativa per i concessionari uscenti. Pertanto, con decreto legislativo n. 289 del 2006, che reca modifiche al precedente decreto n. 235 del 1977, è stata riconosciuta la potestà legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e sono stati così rimossi contestualmente i profili di incompatibilità con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 3 del Trattato della Comunità europea.

In sintesi, la disciplina normativa provinciale di tali concessioni idroelettriche contiene una disciplina a regime che prevede il rilascio delle concessioni all'esito di procedure di evidenza pubblica. Per il territorio provinciale di Trento la normativa di attuazione ha definito i termini di scadenza delle concessioni rilasciate ad ENEL SpA al 31 dicembre 2010 e, quindi, ha stabilito un termine di scadenza molto più ravvicinato rispetto a quello previsto per il restante territorio nazionale.

Considerato che le concessioni ENEL interessate dalla predetta disciplina di attuazione statutaria costituiscono il numero prevalente delle concessioni di grande derivazione presenti in provincia di Trento, l'applicazione del termine di scadenza determina la messa in gara delle relative concessioni anticipatamente rispetto al termine previsto dalla normativa nazionale.

Per quanto attiene inoltre le altre concessioni, ossia quelle diverse da ENEL, tale disciplina transitoria consentirà di avviare le procedure di evidenza pubblica entro il 2013, con riferimento alla prima concessione prorogata e in scadenza nel 2018 e quindi all'espletamento delle gare per le altre concessioni.

La norma nazionale, riferendosi direttamente anche alle Province autonome, determina una sovrapposizione con le norme locali. In particolare, essendo la potestà legislativa attribuita alle Province autonome dalla normativa di attuazione statutaria concordata con il Governo all'esito della complessa vicenda istituzionale che ho riassunto, le disposizioni contenute nell'articolo 37, nella parte in cui si riferiscono direttamente alle medesime Province autonome di Trento e di Bolzano, si pongono in contrasto con la predetta normativa di attuazione, che attribuisce la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa in materia alle due medesime Province autonome, pur nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari.